



Comune di Bussolengo

Piazza Nuova, 14 - 37012 - Bussolengo (VR)
Centralino ☎ 045 - 6769900 - C.F. / Partita IVA 00268250230
www.comune.bussolengo.vr.it - P.E.C. comune.bussolengo@cert.legalmail.it

Comune di Bussolengo
Protocollo generale

U |

N. 0032310 data 03/09/2018

Cla: 10.1

TUTELA AMBIENTE



ORDINANZA N° 48 DEL 3 SET 2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTI SANITARI DI PREVENZIONE AL VIRUS "WEST NILE DISEASE" TRASMESSO DALLA ZANZARA CULEX – VIA ORESTE LEONARDI 3 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSSOLENGO.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Azienda ULSS 9 – Scaligera di Verona, con nota del 31.08.2018 prot. n. 144481 pervenuta al Protocollo il 03.09.2018 al n. 32175, ha segnalato a questo Comune il manifestarsi di un caso umano di West Nile Disease in un residente del Comune di Bussolengo, in Via Oreste Leonardi n. 3;

VISTE le indicazioni impartite dalla Regione Veneto per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori, che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi ed eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 100 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio con possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale addetto alla vigilanza;

VISTE le disposizioni di cui alla sopra richiamata nota Azienda ULSS N. 9 prot. n. 144481 del 31.08.2018 che ritengono indispensabile provvedere a:

- trattare i focolai larvali presenti intorno al sito ove è stato riscontrato il caso umano per un raggio di 500 metri in presenza di area urbanizzata,
- in area urbana effettuare inoltre un intervento adulticida (spaziale) utilizzando p.a. ad azione abbattente (tetrametrina e/o fenotrina) per un raggio di 200 metri dall'abitazione;
- in area rurale si può effettuare un intervento adulticida mirato e limitato all'area dell'abitazione e a tutti quei potenziali target posti nelle immediate vicinanze quali piccole aree Verdi, macchie arbustive o fabbricati di servizio che possano dare rifugio alle zanzare adulte;
- in occasione di manifestazioni pubbliche (sagre, fiere, cineforum ecc...) programmare un intervento adulticida;

RILEVATO che nella zona sono presenti aree pubbliche stradali e aree private, quali aree cortilive, giardini e orti;

RILEVATO che l'area di intervento comprende la zona prossimale a via Oreste Leonardi n. 3;

Ufficio competente: Servizio Tutela Ambientale / Ecologia, Cave e Rsu

Tel. : 0456769975-926 Fax : 0456754506 E-mail : ecologia@comune.bussolengo.vr.it

Responsabile del procedimento: geom. Mirko Beccherle

Tel. : 045/6769926 Fax : 045/6754506 E-mail : beccherle@comune.bussolengo.vr.it

Dattilografo: LG Numero allegati:

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati e/o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori nel rispetto dell'articolo 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonti di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Istituzione del servizio sanitario nazionale" con particolare riferimento all'articolo n. 13 del Capo I del Titolo I ("Attribuzioni dei Comuni") e dell'articolo 32, comma 3 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria);

VISTA la Circolare del Ministero della Salute "Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia - anno 2018;

VISTO il "Piano Regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione della Regione Veneto;

VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle "Linee guida per il controllo dei Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia" predisposte dall'Istituto Superiore della Sanità;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Vista la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte entro la zona compresa nel raggio di 200 metri dall'area di contagio sopra indicata, in ossequio alla segnalazione prot. 144481 del 31.08.2018, pervenuta a protocollo in data 03.09.2018 e comunque seguendo le indicazioni operative del protocollo di emergenza:

- di permettere l'accesso degli operatori della ditta incaricata Sa.Ci. Sanificazioni Srl, con sede legale in Noventa di Piave (VE), Via Copernico, n. 17, c.f. e p.i. 02797320278 del servizio di disinfestazione, per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata;
- di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida in aree stradali a partire **dalle ore 17.00 di martedì 04.09.2018 sino alle ore 22.00 del medesimo giorno e dalle ore 17.00 di mercoledì 05.09.2018 sino alle ore 22.00 del medesimo giorno**, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'Azienda ULSS 9;

ORDINA, inoltre

ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini,

amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centro commerciali, ecc.) di:

- attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti all'attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;
- affiggere copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;
- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione di acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden ecc...;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte e improduttive, al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;
- svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli in plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati da eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

Precauzioni da adottare:

- prima del trattamento adulticida nei giorni ed orari sopraindicati: raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronte al consumo o proteggere le piante con teli in plastica in modo che non siano direttamente investite dal prodotto insetticida;
- durante il trattamento adulticida tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- durante il trattamento adulticida nei giorni e orari sopraindicati: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio di aria;

In seguito al trattamento si raccomanda di:

- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:
 - Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, Ecologia ed URP
 - Comando di Polizia Locale - Sede
 - Gruppo Comunale di Protezione Civile;
- Sa.Ci. Sanificazioni Srl, con sede legale in Noventa di Piave (VE), Via Copernico, n. 17, c.f. e p.i. 02797320278
- che la presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza all'Azienda ULSS n. 9 – Dipartimento di Prevenzione di Verona;

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 07.08.1990 n. 241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni (L. 06.12.1971 n. 1034) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che ai sensi degli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00;
- che il Responsabile del presente procedimento è il responsabile del Servizio Ecologia geom. Mirko Beccherle e che informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Ecologia (045-6769926 oppure 6769975) o al Comando di Polizia Locale (tel. 045 6769937).

DISPONE, infine

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- **Albo pretorio** sede
- **All'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici** sede
- **All'Ufficio Ecologia** sede
- **All'Ufficio URP** sede
- **Al Comando del Locale Corpo di Polizia Comunale** sede
- **Al Comando Carabinieri di Bussolengo**
- **Al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Verona Via S. Giacomo ,25, 37135 Verona – pec: polizia.provinciale.vr@pecveneto.it**
- **Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione – U.O.S. Profilassi Malattie Infettive – Azienda Ulss 9 Scaligera di Verona – via Salvo D'Acquisto, 7 – 37122 Verona – pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it**

IL SINDACO
Dott. Roberto Brizzi



Roberto Brizzi